

REGOLAMENTO (CE) N. 2707/94 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 4

novembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.